

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39.

Interventi per i mercati all'ingrosso.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge

1. La Regione del Veneto, al fine di contribuire al miglioramento e al potenziamento delle strutture mercantili, in armonia con quanto previsto dal programma regionale di sviluppo e dalla vigente normativa statale e regionale, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai mercati all'ingrosso.

Art. 2

Soggetti beneficiari e programmi

1. Sono beneficiari dei contributi gli enti gestori dei mercati o, su richiesta presentata dagli enti gestori, gli operatori assegnatari di posteggio e le imprese che forniscono servizi all'interno dei mercati.

2. Sono finanziabili i programmi che comportino miglioramenti strutturali o funzionali delle strutture annuarie o di singole parti di esse con le seguenti priorità:

- a) modifiche dirette all'adeguamento a modelli funzionali avanzati;
- b) formazione di sistemi informatici di gestione;
- c) dotazione di attrezzature e servizi per il miglioramento della movimentazione e dello stoccaggio delle merci.

Art. 3

Concessione dei contributi

1. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano domanda di contributo entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando una relazione descrittiva dell'intervento e un preventivo di spesa.

2. Per l'anno 1989 la domanda di cui al comma 1 dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il mancato rispetto dei termini, per il computo dei quali si adottano le modalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 23, comporta l'esclusione della domanda.

4. La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, definisce una graduatoria tra le richieste pervenute e procede a un piano di riparto delle somme disponibili.

5. I soggetti beneficiari debbono trasmettere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'inserimento nel piano di riparto, una relazione contenente le modalità operative di realizzazione dell'intervento proposto.

6. La Giunta regionale, previa verifica della corrispondenza del progetto operativo alla relazione descrittiva, autorizza l'erogazione del 50% del contributo assegnato.

7. Il restante 50% viene erogato su presentazione di documentazione di spesa e di analitica relazione sull'intervento realizzato.

8. La Giunta regionale, autorizza l'erogazione previa verifica della corrispondenza dell'intervento realizzato al progetto ammesso.

9. La Giunta regionale, a seguito delle verifiche di cui ai commi 6 e 8, può richiedere che il progetto o il programma realizzato sia modificato sino a raggiungere la corrispondenza con quello ammesso al piano di riparto.

10. In caso di rinunce, mancate realizzazioni totali o parziali o risultati negativi delle verifiche di corrispondenza, la Giunta procede alla revoca totale o parziale del contributo concesso, assegnando le somme disponibili a ulteriori soggetti compresi nella graduatoria di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 4

Misura dei benefici

1. Il contributo non può essere superiore al 50% delle spese preventivate.

2. Qualora, in sede di consuntivo, risultino spese inferiori rispetto a quelle ammesse a contributo, lo stesso viene proporzionalmente ridotto.

Art. 5

Cumulabilità degli interventi

1. Gli interventi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli richiesti o ottenuti in applicazione di altre leggi statali o regionali.

2. I soggetti che abbiano richiesto altre provvidenze o ne abbiano già beneficiato possono optare per quelle previste dalla presente legge, ove siano loro assegnate, previa rinuncia alla domanda o a quanto già concesso, con restituzione delle somme eventualmente percepite.

Art. 6

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 6 - Interventi sulle strutture dei mercati all'ingrosso - del fondo globale per le spese d'investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988.

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1989 è iscritto il capitolo 32070 denominato «Interventi sulle strutture dei mercati all'ingrosso» con lo stanziamento di lire 500 milioni.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge annuale di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 ottobre 1989

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Aldo Bottin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 dicembre 1988, n. 56/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 dicembre 1988, dove ha acquisito il n. 444 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3^a commissione consiliare in data 16 gennaio 1989;
- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 luglio 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Roberto Da Dalt, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 agosto 1989, n. 3090;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 4 settembre 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 3 ottobre 1989, n. 11750/20603, ha trasmesso, con osservazioni, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39:

- Entro il **27 novembre 1989**, gli enti gestori dei mercati o, su richiesta presentata dagli enti gestori, gli operatori assegnatari di posteggio e le imprese che forniscono servizi all'interno dei mercati, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo in conto capitale, con allegata una relazione descrittiva dell'intervento e un preventivo di spesa (art. 3, comma 2, l.r. n. 39/1989).
- Entro il **31 gennaio di ogni anno**, gli enti gestori dei mercati o, su richiesta presentata dagli enti gestori, gli operatori assegnatari di posteggio e le imprese che forniscono servizi all'interno dei mercati, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo in conto capitale, con allegata una relazione descrittiva dell'intervento e un preventivo di spesa (art. 3, comma 1, l.r. n. 39/1989).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il commercio e mercati.